



Comune di Pordenone

- SETTORE IV ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI -

DETERMINAZIONE

Oggetto: servizi di pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali cittadine per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Adeguamento contrattuale a seguito del rinnovo del CCNL Cooperative sociali- C.I.G. 98761909CE.

N. det. 2025/22

N. cron. 987, in data 05/05/2025

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Visti i decreti del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024 e n. 87 del 30 dicembre 2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 402 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria- Rettifica", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 31 gennaio 2025, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027", esecutiva ai sensi di legge;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- con determinazione n. 1549 del 15 giugno 2023 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti", per l'affidamento dei servizi di pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali cittadine per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026;
- con propria determinazione n. 2156 del 18 agosto 2023 l'appalto in parola è stato aggiudicato alla ditta Euro & Promos Social Health Care società cooperativa sociale, C. F. 00518170311, con sede legale a Torino in Strada del Drosso, 33/8, alle condizioni tutte di gara, dell'offerta tecnica ed economica presentate e dei relativi allegati, per l'importo complessivo massimo presunto di € 1.120.329,80 comprensivo di € 5.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'Iva di legge (per prestazioni 5% e per oneri sicurezza 22%) per complessivi € 56.866,49, precisando che tale importo complessivo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni e ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, come indicato nell'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto;
- in data 28 febbraio 2024 con la succitata ditta è stato stipulato il contratto d'appalto, Rep. S.P. n. 7351- P-P del 28 febbraio 2024;

Precisato che la succitata ditta in sede di gara ha offerto un ribasso del 6,03% sul costo orario fissato dall'Amministrazione e che, pertanto, alla stessa viene corrisposto per ogni ora di servizio l'importo di € 21,84 oltre IVA di legge;

Dato atto che in data 5 marzo 2024 è entrato in vigore il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro "Lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo" applicabile al settore connesso con l'attività oggetto dell'appalto, il quale prevede aumenti del costo del lavoro con decorrenza in quattro momenti distinti: a febbraio e ottobre 2024 e a gennaio e ottobre 2025;

Viste le note inviate a mezzo PEC, ns prot. n. 58114 del 15 luglio 2024 e n. 513 del 3 gennaio 2025, con le quali la ditta appaltatrice dei servizi in parola ha rappresentato, tra l'altro, che:

- a seguito della ratifica, in data 5 marzo 2024, dell'intesa per il rinnovo del CCNL per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo, si è verificato un rilevante incremento del costo della manodopera dovuto ai seguenti elementi:
 - l'incremento dei minimi conglobati della retribuzione (art. 75 del CCNL Coop. Soc.) con tre decorrenze specifiche: una a febbraio 2024, una ad ottobre 2024 e l'ultima a ottobre 2025;
 - l'introduzione della quattordicesima mensilità a partire da gennaio 2025 calcolata sulla metà del valore di una retribuzione mensile;
 - l'aumento della quota per la sanità integrativa da gennaio 2025;
 - l'erogazione, a partire da gennaio 2025 con relativo incremento a settembre 2025, di un Elemento Temporaneo aggiuntivo della Retribuzione per gli Educatori di servizi educativi per l'infanzia ed Educatori Professionali Socio Pedagogici come meglio specificati all'art. 47 dell'accordo di rinnovo, cui si rimanda;
 - la modifica dell'art. 57 del CCNL in relazione alla reperibilità con vincolo di presenza in Struttura e conseguente incremento economico a favore degli Operatori in servizio;

- l'integrazione del trattamento che, nell'appalto in argomento, assistenziale a carico degli enti competenti limitatamente al periodo di astensione obbligatoria, fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione a partire dal 1° gennaio 2024;
 - e altri riconoscimenti specifici;
- tali elementi determinano un rilevante costo della manodopera che ha un'elevatissima incidenza sull'esecuzione dei servizi afferenti al contratto in argomento;
 - l'offerta economica presentata in sede di gara è stata elaborata utilizzando come parametri di riferimento le tabelle ministeriali relative al costo della manodopera all'epoca vigenti (settembre 2020);
 - in seguito alle nuove tabelle ministeriali scaturenti dal CCNL rinnovato il 5 marzo 2024 al costo della manodopera dichiarato in offerta per il servizio in parola deve essere applicato l'incremento derivante dall'adeguamento contrattuale dell'anno 2024 e del mese di gennaio 2025 e che tali incrementi comportano inevitabilmente un aumento degli originari prezzi contrattuali nella misura di seguito definita:

Tariffa oraria originaria	Incidenza del costo della manodopera dichiarata in offerta	Incidenza dell'incremento contrattuale per a.s. 2024/2025	Nuovo importo della manodopera	Nuova tariffa oraria a.s. 2024/2025
21,84 €/h	93,68%	12,34%	22,98 €/h	24,36 €/h

Presupposti di diritto

Richiamato l'art. 106 *"Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia"* del D.lgs n. 50/2016 applicabile al presente appalto e in particolare il comma 2 che stabilisce quanto segue: "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate dall'art. 35;
 - il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture ... omissis ...
Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro Omissis ...";
- l'art. 1467 *"Contratto con prestazioni corrispettive"* del Codice civile che prevede che nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto";

Motivazione

Rilevato che:

- il Consiglio di Stato, nella sentenza 15 gennaio 2024, n. 453, afferma che con la stipula di un nuovo CCNL di settore la P.A. debba valutare "la tenuta economica dell'offerta, nel tempo dell'esecuzione del contratto, con riguardo al costo del personale impiegato;

- la Corte Suprema di cassazione con la relazione tematica n. 56/2020 si è espressa sul principio di conservazione del contratto;

Valutato che, a seguito degli aumenti contrattuali del costo della manodopera conseguenti al rinnovo del contratto collettivo delle cooperative sociali, la prestazione dovuta dalla ditta appaltatrice dei servizi in parola è diventata eccessivamente onerosa in considerazione dell'elevata incidenza del costo della manodopera nell'appalto di cui trattasi, stimata nella misura del 95,34% negli atti di gara;

Ravvisata la possibilità che l'operatore economico possa esperire i rimedi civilistici previsti dall'art. 1467 del Codice chiedendo la risoluzione del contratto in essere per eccessiva onerosità sopravvenuta con azione legale e necessità per la stazione appaltante di espletare nuova gara;

Considerato che qualora venisse disposta la risoluzione giudiziale, oltre agli oneri discendenti, la stazione appaltante sarebbe tenuta a indire una nuova procedura di affidamento determinando l'importo stimato a base di gara applicando il CCNL vigente, maggiormente oneroso;

Considerato inoltre che qualora venisse disposta la risoluzione giudiziale verrebbe meno la continuità educativa a favore degli utenti dei servizi;

Dato atto che:

- applicando il costo orario di € 24,36 la maggior spesa per le prestazioni di cui trattasi per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 risulta di complessivi stimati netti € 80.640,00 come specificato nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, pari a un aumento del 7,23 % rispetto al valore contrattuale originario;
- il nuovo importo contrattuale relativo ai servizi in parola viene a determinarsi € 1.195.969,80 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 5.000,00 per complessivi € 1.200.969,80 e all'IVA di legge;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere alla rinegoziazione del contratto in parola accogliendo per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 la richiesta della ditta appaltatrice al fine di garantire il riequilibrio del sinallagma in base al principio generale di buona fede ex art. 1375 del codice civile, quale fonte di integrazione dell'accordo con ulteriori obblighi comportamentali non specificamente disposti dalla legge;

Dato atto che la maggior spesa prevista è inferiore alle soglie fissate dall'art. 35 del D.lgs n. 50/2016 ed è inferiore al 10% del valore iniziale del contratto;

Dato atto altresì che non viene alterata la natura complessiva del contratto di cui trattasi;

Dato atto che la maggior spesa trova copertura negli impegni di spesa a suo tempo assunti (capitolo 4061314 impegni n. 2024/257, 2025/139 e 2026/63);

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità

e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di accogliere la richiesta di adeguamento contrattuale di Euro & Promos Social Health Care società cooperativa sociale C.F. 00518170311, con sede legale a Torino in Strada del Drosso, 33/8, aggiudicataria dei servizi di pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali cittadine per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, riconoscendo il costo orario di € 24,36 per le prestazioni effettuate e da effettuare negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;
2. di autorizzare, pertanto, la modifica contrattuale dell'appalto per le prestazioni effettuate e da effettuare negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 ai sensi dell'art. 106, c. 2 del D.lgs n. 50/2016;
3. di dare atto che:
 - applicando il costo orario di € 24,36 la maggior spesa per le prestazioni di cui trattasi per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 risulta di complessivi stimati netti € 80.640,00 come specificato nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, pari a un aumento del 7,23 % rispetto al valore contrattuale originario;
 - il nuovo importo contrattuale relativo ai servizi in parola viene a determinarsi € 1.195.969,80 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 5.000,00 per complessivi € 1.200.969,80 e all'IVA di legge;
4. di stipulare con Euro & Promos Social Health Care società cooperativa sociale apposito atto aggiuntivo per l'importo di € 80.640,00 oltre IVA 5% per complessivi € 84.672,00;
5. di dare atto che la maggior spesa stimata per i servizi per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 trova copertura negli impegni di spesa a suo tempo assunti e precisamente:

€ 18.312,76 al capitolo 4061314 impegno n. 2024/257;
€ 40.957,65 al capitolo 4061314 impegno n. 2025/139;
€ 25.401,60 al capitolo 4061314 impegno n. 2026/63;
6. di disporre la comunicazione all'ANAC della modificazione al contratto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

Che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte

all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 38 del 31/01/2025, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la sottoscritta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 05 maggio 2025

Il responsabile
FLAVIA MARASTON

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARASTON FLAVIA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 05/05/2025 12:14:52